

Esonero triennale strutturale all'occupazione giovanile stabile – le istruzioni Inps

L'Inps ha pubblicato la circolare 2 marzo 2018, n. 40 con la quale ha fornito le istruzioni operative riguardo al nuovo esonero.

L'esonero strutturale all'occupazione giovanile stabile è applicabile alle **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1/1/2018** da datori di lavoro privati ed ha durata di 36 mesi. Il beneficio contributivo spetta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate con soggetti di età fino a 29 anni e 364 giorni e, esclusivamente per le assunzioni effettuate **nell'anno 2018, con soggetti di età fino a 34 anni e 364 giorni, a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro** nel corso dell'intera vita lavorativa. Inoltre, in caso di riassunzione del medesimo lavoratore, per il quale è già stato fruito parzialmente dell'esonero, lo stesso o altro datore di lavoro può continuare a godere per il periodo residuo dell'esonero a prescindere dall'età del lavoratore e dalla pregressa titolarità del lavoratore di un rapporto a tempo indeterminato. Al fine di facilitare la verifica dei requisiti di accesso all'esonero, l'Inps comunica di aver messo a disposizione del datore di lavoro un apposito applicativo. Il servizio consente al datore di lavoro di conoscere, digitando il codice fiscale del lavoratore, l'esistenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato antecedenti al 1/1/2018 o istaurati a partire da tale data, anche al fine di verificare il periodo residuo di spettanza dell'agevolazione già parzialmente fruita. Tuttavia, **l'esito della verifica dell'Inps non ha valore certificativo**, in quanto lo stesso istituto afferma di non possedere tutte le informazioni utili; pertanto, **l'Inps suggerisce che i datori di lavoro continuino ad acquisire dai lavoratori le relative dichiarazioni**. Inoltre, in merito alla modalità di accesso all'esonero, l'istituto non fornisce nella circolare indicazioni rispetto alla necessità di richiedere l'attribuzione di un apposito codice di autorizzazione dedicato alle assunzioni agevolate in esame. Tuttavia, nelle istruzioni contenute nella circolare in commento, l'Inps sembra ritenere già recuperabile il beneficio contributivo a conguaglio in denuncia Uniemens a partire dalla competenza di marzo 2018, compresi gli arretrati di gennaio e febbraio 2018 nelle denunce Uniemens di competenza marzo, aprile e maggio 2018. Si può ritenere, pertanto, che l'agevolazione sia fruibile senza necessità di presentare domanda, né di richiedere l'attribuzione di un codice autorizzazione. L'esonero strutturale all'occupazione giovanile stabile essendo è generalizzato e, quindi, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dall'ubicazione territoriale della sede di lavoro e dal settore economico in cui operano, è **escluso dall'ambito di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato**. Conseguentemente, si ritiene che l'esonero sia fruibile senza necessità di verificare il rispetto del limite "de minimis" o, in alternativa, l'incremento occupazionale netto.

Lavoro a chiamata – riqualificazione del rapporto in mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'inosservanza di tale divieto non è tuttavia espressamente sanzionato dalla legge. Nel confermare l'orientamento già espresso in precedenti interventi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera circolare n.49 del 15 marzo 2018, ha ribadito che l'instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, **comporta la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. In caso di conversione, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione. Di norma il rapporto scaturente dalla riconversione potrà pertanto essere a **part time**.

NASpI – compatibilità con il rapporto di lavoro intermittente

L'INPS con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162 ha analizzato il rapporto di compatibilità tra indennità di NASpI e la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente. In particolare, viene espressamente prevista la decadenza dalla prestazione di NASpI qualora il percettore dell'indennità si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, di durata iniziale pari o inferiore a 6 mesi e che ecceda il limite del semestre per effetto di successive proroghe e riassunzioni.

Contratto a chiamata chiuso ai 25 anni del lavoratore

I consulenti del lavoro hanno diffuso la sentenza n. 4223/2018 della Cassazione, che ha condiviso e riproposto, estendendoli, i contenuti della decisione della Corte di giustizia Ue espressa nella causa C-143/16. Quest'ultima ha considerato legittima la normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente, nel punto in cui consente di assumere un lavoratore under 25 e di licenziarlo al compimento del 25° anno senza ulteriori motivazioni

San.Arti. Circ. 27.02.2018 n. 4

San.Arti., con la circolare n. 4/2018 che sostituisce integralmente le precedenti circolari n. 2/2018 e n. 3/2018, ha precisato che sono tenute al versamento al Fondo tutte le Imprese artigiane e non artigiane associate alle parti datoriali firmatarie della specifica "Sezione Artigiana" del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione